

**COMUNE DI LUCIGNANO**

*Provincia di Arezzo*

**COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Atto n. 4

Seduta del 16 gennaio 2021

.....  
Oggetto: Approvazione delle aliquote relative all'imposta municipale unica (i. m. u.) per l'anno 2021.  
.....

L'anno duemilaventuno e questo giorno sedici del mese di gennaio, alle ore 10,08, nella Sala "Don Enrico Marini", si è riunito il Consiglio comunale, convocato nei modi e nelle forme di legge.

Seduta ordinaria, aperta al pubblico.

Presiede il sindaco del Comune, avv. ROBERTA CASINI

Sono presenti n. 11 consiglieri, come segue:

1-CRESTI	STEFANO
2-GIALLI	SERENA
3-MENCHETTI	PAOLO
4-REZZINI	ROBERTO
5-SCARPELLI	MATTEO
6-SEGONI	ALESSIO
7-SICURANZA	JURI
8-CARTOCCI	MARCELLO
9-FERRACANI	MATTEO
10-INNOCENTI	DAVID
11-MOSCONI	PAOLO

Risulta assenti n. 1 consigliere, come segue:

1-DEL ZONZO	VALERIO
-------------	---------

Partecipa il Vice segretario del Comune, nella persona della dott.ssa Valentina Collini.

Il Presidente, riconosciuta la validità dell'adunanza, data la presenza necessaria del quorum dei Consiglieri, passa alla trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Acquisiti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1<sup>^</sup>, d. lgs.vo 18.08.2000 n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 1<sup>^</sup>, lett. "b", legge 7.12.2012, n. 213:

- dal Responsabile dei servizi finanziari, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile;

Sentita la preliminare illustrazione sul tema in discussione, da parte dell'assessore competente per materia, sig.ra **Gialli S.** la quale, tra l'altro, evidenzia, come la quota riscossa per l'anno 2020 sia in linea con gli anni precedenti e comunica i contributi straordinari elargiti dallo Stato per quanto concerne l'IMU relativamente al settore turistico;

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita: *«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»*;

Richiamata la disciplina inerente l'IMU, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta municipale propria (IMU), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30/05/2020;

Dato atto che con propria deliberazione n. 4 del 03/03/2020 venivano stabilite le aliquote e le detrazioni per l'imposta IMU per l'anno 2020;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: *«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»*;

Considerato che l'art. 106, comma 3-bis, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha prorogato al 31 gennaio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 per l'esercizio 2021;

Visto inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale: *“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio”*;

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede: *«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il*

*comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;*

Vista la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019 da cui emerge che, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Esaminata l'allegata proposta, redatta il 7 gennaio u. s. dal responsabile dei servizi finanziari, dott.ssa Valentina Collini e relativa all'opportunità e necessità di approvare, a valere per l'anno 2021, le aliquote dell'i. m. u. nella misura che segue (analoga a quella approvata per l'anno 20120, come segue:

- aliquota di base, applicabile in tutti i casi diversi da quelli di seguito riportati: **10,60 per mille**;
- aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze: **4,90 per mille**;
- aliquota per i fabbricati adibiti ad attività commerciali, o artigianali, o produttivo o ricettivo classificate nelle categorie catastali del gruppo C (ad esclusione delle categorie C2 C6 e C 7) e gruppo e D (ad esclusione della categoria D10) nonché per i fabbricati classificati nella categoria A10: **8,40 per mille**;
- aliquota per la tipologia d'immobili della categoria catastale C1, riferita esclusivamente ai fabbricati locati che rientrano nei criteri definiti dall'articolo 10 del Regolamento per la disciplina dell'IMU e denominata "C1 agevolata del Centro storico": **4,20 per mille**;

Dato atto che il comma 13 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità per il 2016) ha ripristinato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il criterio contenuto nella circolare n. 9 del 14 giugno 1993 per quanto concerne l'esenzione dalla tassazione dei terreni agricoli e pertanto tutti i terreni ricadenti all'interno del territorio comunale di Lucignano sono esenti;

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote dell'IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Dato atto dell'acquisizione, ai sensi dell'art. 239, comma 1^, lett. "b", d. lgs.vo 18.08.2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1^, lettera "o", d. l. 10.10.2012 n. 174, coordinato con la legge di conversione 7.12.2012 n. 213, del parere dell'Organo di revisione economico - finanziaria;

Sentito l'intervento del Capogruppo di Minoranza, sig. Cartocci M., il quale chiede notizie in riferimento agli avvisi di accertamento arrivati ai cittadini alcuni dei quali risulterebbero non pertinenti per presunti errori delle richieste;

Sentito quanto comunicato in merito dal responsabile dei servizi finanziari, dott.ssa Collini V., la quale ricostruisce brevemente quanto accaduto con la ditta affidataria di tale servizio. Preannuncia, altresì, la revoca dell'incarico alla ditta affidataria e la richiesta di danni morali alla stessa per il disservizio creato;

Sentito, infine, l'intervento del Sindaco-Presidente, il quale riferisce che nonostante il periodo delle festività e la situazione particolare relativa al CoViD.19, sono state date risposte

puntuali ai cittadini che si sono rivolti al Comune per chiedere spiegazioni e, di questo ringrazia il responsabile del servizio ed i componenti l'ufficio tributi;

Ritenuto, in assenza di ulteriori interventi e contributi, di poter procedere all'espressione di voto;

Alle ore 10,52, con otto voti favorevoli e quattro contrari (sigg. Cartocci M., Ferracani M., Innocenti D. e Mosconi P.), essendo in numero di 11 gli aventi diritto presenti e votanti in forma palese,

## **DELIBERA**

1 - di recepire e fare propria l'allegata proposta, redatta il 7 gennaio u. s. dal responsabile dei servizi finanziari, dott.ssa Valentina Collini, in merito a quanto in oggetto;

2 - di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2021 come segue:

- aliquota di base: **10,60 per mille**;
- aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze: **4,90 per mille**;
- aliquota per i fabbricati adibiti ad attività commerciali, o artigianali, o produttivo o ricettivo classificate nelle categorie catastali del gruppo C (ad esclusione della categoria C2 C6 e C7) e gruppo e D (ad esclusione della categoria D10) nonché per i fabbricati classificati nella categoria A10: **8,40 per mille**;
- aliquota per i fabbricati classificati C1 che soddisfano i criteri definiti dall'art. 10 del Regolamento per la disciplina dell'IMU: **4,20 per mille**;

3 - di confermare la detrazione prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze in € 200,00;

4 - di dare atto che le aliquote stabilite dal presente dispositivo hanno effetto dal giorno 1° gennaio 2021 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 5);

5 - la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021;

6 - di demandare al Responsabile proponente l'espletamento delle procedure e degli adempimenti connessi all'approvazione del presente atto deliberativo;

7 - di rendere con, apposita separata votazione, il cui esito è identico a quella sopra specificata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.L.gvo 18 agosto 2000 n° 267.



Comune di LUCIGNANO  
Provincia di AREZZO

---

Lucignano, 07/01/2021

Al Consiglio Comunale

OGGETTO: Aliquote e detrazione per l'anno 2021 dell'imposta municipale propria (IMU).

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita: «A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

Richiamata la disciplina inerente l'IMU, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta municipale propria (IMU), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30/05/2020;

Dato atto che con la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 03/03/2020 venivano stabilite le aliquote e le detrazioni per l'imposta IMU per l'anno 2020;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: «169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Considerato che l'art. 106, comma 3-bis, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha prorogato al 31 gennaio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 per l'esercizio 2021;

Visto inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale: «Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le

*tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio”;*

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede: «*Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.*»;

Vista la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019 da cui emerge che, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Ritenuto di confermare le aliquote del tributo come segue:

- aliquota di base, applicabile in tutti i casi diversi da quelli di seguito riportati: **10,60 per mille**;
- aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze: **4,90 per mille**;
- aliquota per i fabbricati adibiti ad attività commerciali, o artigianali, o produttivo o ricettivo classificate nelle categorie catastali del gruppo C (ad esclusione delle categorie C2 C6 e C 7) e gruppo e D (ad esclusione della categoria D10) nonché per i fabbricati classificati nella categoria A10: **8,40 per mille**;
- aliquota per la tipologia d'immobili della categoria catastale C1, riferita esclusivamente ai fabbricati locati che rientrano nei criteri definiti dall'articolo 10 del Regolamento per la disciplina dell'IMU e denominata "C1 agevolata del Centro storico": **4,20 per mille**;

Dato atto che il comma 13 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità per il 2016) ha ripristinato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il criterio contenuto nella circolare n. 9 del 14 giugno 1993 per quanto concerne l'esenzione dalla tassazione dei terreni agricoli e pertanto tutti i terreni ricadenti all'interno del territorio comunale di Lucignano sono esenti;

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote dell'IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Dato atto dell'acquisizione, ai sensi dell'art. 239, comma 1<sup>^</sup>, lett. "b", d. lgs.vo 18.08.2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1<sup>^</sup>, lettera "o", d. l. 10.10.2012 n. 174, coordinato con la legge di conversione 7.12.2012 n. 213, del parere dell'Organo di revisione economico - finanziaria;

#### PROPONE

1) di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2021 come segue:

- aliquota di base: **10,60 per mille**;
- aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze: **4,90 per mille**;

- aliquota per i fabbricati adibiti ad attività commerciali, o artigianali, o produttivo o ricettivo classificate nelle categorie catastali del gruppo C (ad esclusione della categoria C2 C6 e C7) e gruppo e D (ad esclusione della categoria D10) nonché per i fabbricati classificati nella categoria A10: **8,40 per mille**;
  - aliquota per i fabbricati classificati C1 che soddisfano i criteri definiti dall'art. 10 del Regolamento per la disciplina dell'IMU: **4,20 per mille**;
- 2) di confermare la detrazione prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze in € 200,00;
  - 3) di dare atto che le aliquote stabilite dal presente dispositivo hanno effetto dal giorno 1° gennaio 2021 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 4);
  - 4) la deliberazione approvata dal Consiglio, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021;
  - 5) di rendere con apposita separata votazione, la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.L.gvo 18 agosto 2000 n° 267.

Si esprime nel contempo parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi del comma 1, dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge 7.12.2012 n. 213.

Il Responsabile del servizio finanziario  
F.to Valentina Collini

IL SINDACO  
F.to Casini

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Collini

---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n.

del 20 gennaio 2021

Si certifica che, ai sensi della vigente normativa, la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale del Comune, il giorno 20 gennaio 2021 e così per 15 giorni consecutivi.

lì, 20 gennaio 2021

Il Vice Segretario comunale  
F.to Collini

---

Copia conforme all'originale per usi amministrativi,

lì, 20 gennaio 2021

Il Vice Segretario comunale  
F.to Collini

---